

**INFORTUNI**

**Art. 14**  
**Oggetto**  
**dell'assicurazione**

L'Impresa assicura il conducente contro gli infortuni subiti in relazione alla guida del veicolo identificato in polizza ed alle operazioni necessarie, in caso di incidente stradale o guasto verificatosi durante il viaggio, per la ripresa della marcia.  
 L'assicurazione é valida sempreché il conducente non abbia superato il 75° anno di età.

**Art. 15**  
**Garanzie prestate**

**A) Caso morte**  
 L'indennizzo é dovuto se la morte si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo.  
 Tale indennizzo, calcolato sul capitale assicurato, viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

**B) Caso Invalidità Permanente**  
 L'indennizzo é dovuto se l'invalidità permanente viene accertata, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo.  
 Fermo quanto sopra, l'accertamento del grado di invalidità avverrà secondo i criteri e le percentuali indicate nella seguente tabella:

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ	
perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	3%
una falange dell'alluce	2,5%
una falange di altro dito del piede	1%
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
un rene	20%
la milza	10%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale bilaterale	15%
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento:	
vertebre cervicali	10%
vertebre dorsali	7%
12ª dorsale	12%
cinque lombari	12%
postumi di traumi distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
esiti di frattura del sacro coccige con callo deforme e dolente	5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'Assicurato già mancante dell'altro occhio l'Impresa liquida un indennizzo pari al 75% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'Assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, l'Impresa liquida un indennizzo pari al 30% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo é stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità enérica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

	<p>La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.</p>
	<p><b>Franchigia: L'indennizzo sarà liquidato deducendo una franchigia fissa ed assoluta del 3%.</b></p>
<p><b>Art. 16</b> Somme assicurate</p>	<p>L'assicurazione é prestata per i capitali di caso Morte e caso Invalidità Permanente indicati nel frontespizio di polizza.</p>
<p><b>Art. 17</b> Rischi compresi</p>	<p>Sono compresi nella garanzia gli infortuni conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malore o stato di incoscienza purché non determinati da abuso di alcolici, psicofarmaci o uso di stupefacenti o allucinogeni;</li> <li>- atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;</li> <li>- inspirazione di gas o vapori;</li> <li>- annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo assicurato.</li> </ul>
<p><b>Art. 18</b> Esclusioni</p>	<p><i>Sono esclusi gli infortuni occorsi al conducente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo che lo stesso non sia munito di dichiarazione attestante l'avvenuto superamento dell'esame di guida.</i></li> <li><i>b. in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni.</i></li> <li><i>c. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.</i></li> <li><i>d. determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.</i></li> <li><i>e. n occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, neve, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.</i></li> </ol> <p><i>Sono altresì esclusi gli effetti delle influenze termiche ed atmosferiche.</i></p>
<p><b>Art. 19</b> Criteri di indennizzabilità</p>	<p>L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non é fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 15 B) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.</p>
<p><b>Art. 20</b> Cumulo di indennità</p>	<p>L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli aventi diritto non saranno tenuti ad alcun rimborso e riceveranno la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.</p> <p>Il diritto all'indennità per l'invalidità permanente é di carattere personale e non trasmissibile agli eredi.</p> <p>Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata calcolata o comunque offerta in misura determinata, l'impresa paga agli aventi diritto l'importo calcolato od offerto.</p>
<p><b>Art. 21</b> Rinuncia a favore dell'assicurato del diritto di surroga</p>	<p>L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.</p>